

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 63/2021 - Cl. 1.7.5

Oggetto: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELLE GIUNTE, DEL COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI E DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. (SS)

Premesso che, a seguito della situazione epidemiologica da Covid-19 e delle disposizioni emanate dal legislatore nazionale e dal Governo per fronteggiare la pandemia, al fine di contenere il rischio di contagio e ridurre le occasioni di assembramento, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 19 marzo 2020, successivamente modificata ed integrata, da ultimo con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2021, n. 54, era stato disposto lo svolgimento da remoto delle sedute degli organi consiliari e degli organismi istituzionali;

Considerato che, con l'evolversi della situazione epidemiologica, si registra una progressiva ripresa delle attività economiche e sociali e che, pertanto, è opportuno disporre la graduale ripresa delle attività in presenza degli organi consiliari e degli organismi istituzionali;

Ritenuto di contemperare l'esigenza di garantire il funzionamento degli organi e lo svolgimento dell'attività legislativa e istituzionale dell'ente con il rispetto di tutte le opportune misure di prevenzione volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 10 luglio 2020, n. 105 (*Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e utilizzo delle sale. Parziale disapplicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*), con la quale erano state dettate disposizioni per la ripresa dell'attività degli organi istituzionali in presenza nel periodo estivo dell'anno 2020;

Preso atto che presso l'Aula consiliare sono stati recentemente effettuati interventi sulle postazioni dei Consiglieri, degli Assessori, dell'Ufficio di Presidenza e del personale, finalizzati ad assicurare l'opportuno distanziamento, onde assicurare la normale fruizione degli spazi dell'Aula;

Ritenuto, alla luce degli interventi sopra citati, di dover aggiornare la disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute degli organi consiliari e degli organismi istituzionali;

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di adottare le disposizioni in ordine allo svolgimento in sicurezza delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e del Consiglio delle Autonomie locali contenute nell'**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di consentirne la convocazione in presenza presso la sede del Consiglio regionale;
- 2) l'efficacia immediata delle disposizioni del presente provvedimento che sono vigenti sino alla cessazione delle misure di contenimento del rischio di contagio nel periodo di emergenza sanitaria adottate dalle autorità competenti;
- 3) la cessazione degli effetti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 10 luglio 2020, n. 105 (*Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e utilizzo delle sale. Parziale disapplicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*);
- 4) di mantenere in capo al Presidente del Consiglio regionale la facoltà di disporre, in caso di recrudescenza ovvero di problematiche connesse all'emergenza sanitaria, lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2021 n. 54 (*Ulteriori modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 185 "Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 ottobre 2020 n. 160 (Nuove disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari nel periodo di recrudescenza epidemiologica da Covid-19. Disapplicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 marzo 2020, n. 55 e 16 aprile 2020, n. 66)*");
- 5) di dare mandato ai direttori, in quanto datori di lavoro, di adottare tutte le disposizioni volte a porre in essere le misure di sicurezza e a garantire la tutela dei dipendenti tenuti ad assicurare la presenza in servizio ai fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza alle sedute d'Aula, delle Commissioni e degli altri organi istituzionali.

Art. 1

(Svolgimento delle sedute di commissione, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione)

1. Le sedute delle commissioni, anche speciali, delle giunte, del Comitato valutazione e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si svolgono in aula consiliare nel rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio.

Art. 2

(Modalità di accesso in aula consiliare)

1. L'accesso all'Aula consiliare potrà avvenire previa esecuzione con esito negativo di tampone antigenico o molecolare effettuato all'inizio della prima seduta della settimana, o con certificazione di esito negativo di tampone effettuato privatamente presso altra struttura non anteriore alle 48 ore.

2. Al fine di evitare assembramenti nell'accesso nell'emiciclo, i consiglieri di maggioranza entrano dall'ala destra dell'aula consiliare, i consiglieri regionali di opposizione entrano dall'ala sinistra.

3. La Giunta regionale entra dall'ala sinistra dell'aula consiliare.

4. Nel corso dello svolgimento del Consiglio regionale, l'accesso ai collaboratori dei gruppi consiliari - consentito nella misura massima di uno per gruppo - e ai dipendenti della Giunta è autorizzato nella sala Viglione, nella sala delle Bandiere e in sala dei Morando nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza.

5. Nel corso delle sedute del Consiglio regionale, l'accesso ai giornalisti è consentito in aula solo previa autorizzazione del Presidente. È, invece autorizzato nella sola sala Viglione, nei limiti dei posti consentiti e nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza.

6. Nel corso delle commissioni, delle giunte consiliari e del Comitato valutazione, i collaboratori dei gruppi possono accedere all'aula dalla parte del pubblico passando dal cortile ovvero all'ultima fila dell'emiciclo dell'aula; i dipendenti della Giunta possono accedere in aula sedendosi nella barcaccia di sinistra dell'emiciclo.

7. In conformità a quanto già stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo 2020, n. 50 (*Disposizioni organizzative attinenti l'attività istituzionale a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*), le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto regionale e dall'articolo 52 del Regolamento interno, non sono aperte al pubblico e l'accesso all'aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a visitatori, delegazioni e pubblico.

8. Eventuali interviste possono essere svolte esclusivamente nel Belvedere al primo piano o nel cortile.

Art. 3

(Norme comportamentali)

1. La capienza massima consentita in aula consiliare e nelle pertinenze è di massimo 60 persone. In relazione alla durata di utilizzo della sala consiliare e per

consentire il totale lavaggio dell'aria, le sedute possono avere durata massima di 4 ore con successiva interruzione di 30 minuti ovvero di 3 ore e interruzione di 15 minuti.

2. Durante l'intera permanenza nella sede consiliare è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 fornita all'ingresso, che va indossata anche durante gli interventi nel corso delle sedute d'aula, delle commissioni, anche speciali, e delle giunte e del Comitato valutazione e restare nel posto assegnato.

3. E' fatto divieto di sostare in piedi in aula o nelle relative pertinenze.

4. E' fatto, altresì, divieto di organizzare incontri in aula o nelle relative pertinenze.

5. Eventuali riunioni collaterali alle sedute del Consiglio regionale possono essere svolte, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, in sala A, in sala delle Bandiere ovvero in sala dei Presidenti.

Art. 4

(Modalità di rilevazione delle presenze alle sedute)

1. Fino a diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza non si applicano le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze alle sedute previste dagli articoli 2 e 4 dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).

2. Le presenze alle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, delle giunte, del Comitato valutazione vengono rilevate mediante chiamata nominale all'inizio della seduta.

3. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati, entro l'inizio della seduta, a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

Art. 5

(Assegnazione di posti a sedere per le sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione)

1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione l'Ufficio di Presidenza assegna ai consiglieri e alla Giunta postazioni idonee nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 6

(Modalità di votazione nelle sedute di Consiglio regionale)

1. Nelle sedute di Consiglio, l'espressione del voto avviene tramite il sistema di voto dell'aula consiliare ovvero attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings.

2. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebwxMeeeting il voto può essere espresso esclusivamente dai consiglieri fisicamente presenti nell'emiciclo al momento della votazione e che si sono collegati alla piattaforma con cognome e nome al fine di rendere riconoscibile il voto.

3. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebwxMeeeting non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle generalità dei consiglieri. Non sono altresì validi, i voti espressi dai consiglieri non presenti in aula al momento della

votazione.

4. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebwxMeeeting sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.

5. È sempre possibile per la presidenza decidere di procedere alla votazione con chiamata nominale.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59 del Regolamento interno ai fini della richiesta di verifica del numero legale.

Art. 7

(Pubblicità delle sedute)

1. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa sono trasmesse sul sito istituzionale dell'ente.

2. Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'ufficio stampa dell'ente.

Art. 8

(Applicazione delle decurtazioni in caso di assenza alle sedute del Consiglio regionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.3, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali*), si considerano presenti alle sedute i consiglieri che prendono parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni.

2. Ferme restando le cause di giustificazione previste dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, se in una giornata è convocata una sola seduta del Consiglio regionale, a chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni, si applica la decurtazione di euro 150,00 sul rimborso spese per l'esercizio del mandato. Se nella medesima giornata sono convocate più sedute, la decurtazione per chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni di ciascuna seduta ammonta a euro 75 per seduta, ferma restando la decurtazione massima giornaliera di euro 150.

3. È considerato tra i partecipanti al voto ai fini del comma 2, il consigliere che prima della votazione abbandona i lavori del Consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula o che dichiara di non partecipare al voto ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento interno.

4. Non trovano applicazione le modalità di decurtazione previste dall'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).

Art. 9

(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibili-

tà, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e settore.commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui al comma 1 avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il presidente dichiara l'emendamento irricevibile

Art. 10

(Conservazione foglio presenza e votazioni)

1. I fogli relativi alla chiamata nominale per la rilevazione delle presenze e delle votazioni rimangono agli atti del Consiglio regionale e delle commissioni, sottoscritti dal funzionario verbalizzante.

Art. 11

(Sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. Le sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si svolgono in aula consiliare, salvo che siano convocate nel corso delle sedute del Consiglio regionale. In tale ultimo caso si svolgono in sala delle Bandiere con modalità idonee a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 12

(Conferenze stampa)

1. Il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento di conferenze stampa che possono essere svolte in sala Viglione o in sala dei Morando, nel rispetto delle capienze massime delle prescrizioni di sicurezza e delle ulteriori misure di sicurezza.

Art. 13

(Sedute degli organismi consultivi)

1. Al fine di evitare l'eccessiva concentrazione in presenza nella sede del Consiglio regionale, le sedute degli organismi consultivi continuano a svolgersi in modalità telematica in videoconferenza

Art. 14

(Sedute del Consiglio delle autonomie locali)

1. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali si svolgono in presenza presso l'aula consiliare, nel rispetto delle norme comportamentali previste dagli art. 3 e 5.

Art. 15

(Accesso a Palazzo dei visitatori esterni)

1. L'accesso in Consiglio regionale di visitatori esterni è consentito in caso di appuntamento con un componente dell'Ufficio di Presidenza o con i direttori.
2. I consiglieri possono ricevere visitatori esterni esclusivamente nelle sedi dei rispettivi gruppi consiliari nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza definite al proprio interno.
3. L'accesso di visitatori esterni per appuntamenti con gli uffici è disciplinato dalla circolare prot. n. 9497 del 12 giugno 2020 recante *"Nuove disposizioni attuative relative al personale a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (interamente sostitutive di quelle di cui alla precedente circolare dell'8 maggio 2020)"*.

Art. 16

(Norma finale)

1. Resta ferma per il Presidente del Consiglio regionale la facoltà di disporre, in caso di recrudescenza ovvero di problematiche connesse all'emergenza sanitaria, lo svolgimento delle sedute d'aula nonché delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali, delle giunte, del Comitato valutazione, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e del Consiglio delle Autonomie Locali in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 aprile 2021 n. 54 *(ulteriori modifiche alla deliberazione dell'ufficio di presidenza 17 dicembre 2020, n. 185 "modifiche alla deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 ottobre 2020 n. 160 (nuove disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del consiglio regionale, delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali, delle giunte, del comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nel periodo di recrudescenza epidemiologica da covid-19. disapplicazione delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza 19 marzo 2020, n. 55 e 16 aprile 2020, n. 66)"*;